

PAS 10/10

SEGNALAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL PARLAMENTO E AL GOVERNO RELATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO (ATTO SENATO N. 213) ADOTTATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 23 APRILE 2010 AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMI 6 E 7, DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009 N. 99, RECANTE MISURE PER LA MAGGIORE CONCORRENZIALITA' NEL MERCATO DEL GAS NATURALE ED IL TRASFERIMENTO DEI BENEFICI RISULTANTI AI CLIENTI FINALI

18 maggio 2010

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), nell'esercizio della funzione consultiva e di segnalazione al Parlamento e al Governo nelle materie di propria competenza, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, intende formulare, attraverso la presente segnalazione, le proprie osservazioni in merito allo Schema di decreto legislativo recante misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile 2010 ed attualmente all'esame in sede consultiva del Parlamento (atto n. 213), emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Premessa

Vale osservare sin d'ora che il provvedimento in esame, nella sua attuale formulazione, potrebbe produrre progressi verso la realizzazione in Italia di un mercato del gas naturale più concorrenziale, sia attraverso l'ampliamento dell'offerta dei servizi di stoccaggio e bilanciamento, sia attraverso l'aumento della liquidità del mercato all'ingrosso e la pluralità dell'offerta.

Nello Schema di decreto legislativo in esame, non mancano tuttavia taluni elementi di criticità che si auspica possano essere valutati dalle competenti Commissioni parlamentari.

Si segnala, inoltre, che alcuni degli interventi delineati nel menzionato decreto si inseriscono nel più ampio quadro delle proposte, per lo sviluppo del mercato nel medio e nel lungo termine, già formulate da questa Autorità nella Relazione al Parlamento e al Governo dello scorso gennaio (PAS 3/10). Tuttavia, fra tali proposte, alcune importanti misure, riguardanti la separazione delle reti di trasporto e dello stoccaggio, la produzione nazionale ed i gasdotti per l'importazione, non hanno ancora trovato riscontro.

Le principali misure contenute nello Schema di decreto legislativo

Il provvedimento in esame procede ad una revisione sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevedevano dei tetti massimi alla quota delle immissioni (produzione ed importazione) nel sistema, oltre che delle vendite sul mercato finale del gas naturale, di un singolo operatore (i cosiddetti tetti antitrust). La revisione proposta nello Schema di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 30, comma 6, lettera a), della legge 23 luglio 2009, n. 99, come meglio analizzato successivamente, modifica non solo i livelli dei tetti antitrust e le modalità di calcolo delle quote di mercato di ciascun operatore, ma anche la natura degli obblighi.

Inoltre, il provvedimento prevede misure volte ad incentivare la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio ed a favorire l'incontro tra domanda, rappresentata dai clienti finali industriali e dalle loro aggregazioni, e l'offerta dei servizi di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Infine, detto Schema contiene misure finalizzate ad aumentare la liquidità della nascente Borsa del gas ed a promuovere, più in generale, la flessibilità dell'offerta nel mercato del gas naturale, riconoscendo l'esigenza, già segnalata dall'Autorità con un'apposita consultazione nel corso dell'anno 2008, di introdurre una disciplina del bilanciamento di merito economico. Condizioni, queste, necessarie per superare le

attuali rigidità del sistema e consentire, almeno con riferimento ai clienti di dimensioni medio-grandi, un maggiore sviluppo della concorrenza nell'attività di vendita, con un maggiore allineamento tra prezzo applicato al cliente finale e valore della *commodity* nel mercato all'ingrosso.

La revisione dei tetti Antitrust

Lo Schema in esame, come rilevato, provvede ad una sostanziale modifica degli obblighi di rispetto dei tetti antitrust.

Innanzitutto, il rispetto del tetto antitrust viene ora misurato facendo riferimento alla quota di mercato detenuta da ciascun operatore e non più alla quota di immissione di gas naturale destinata al mercato nazionale attribuita al medesimo soggetto. La quota di mercato di un soggetto è calcolata a partire dalla suddetta quota di immissione che, sulla base di una metodologia da definire con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, viene incrementata tenendo conto degli acquisti e delle vendite operate dal soggetto e di come queste operazioni possano aumentare la sua posizione di mercato. Tale quota di mercato può dunque assumere solo un valore non inferiore alla quota di immissione.

Il nuovo riferimento, alla quota di mercato, è da valutare positivamente poiché dovrebbe consentire, in ragione della metodologia contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di tenere conto anche di eventuali pratiche elusive dei tetti, in alcuni casi oggi in atto, da parte degli operatori (es.: acquisti di gas in Italia non finalizzati a coprire contratti di vendita già stipulati; cessioni, appena prima della frontiera, di gas destinato comunque all'immissione nel sistema italiano).

Inoltre, è apprezzabile che nella determinazione della quota di immissione non vengono scontati gli autoconsumi (ed in particolare, quindi, il gas destinato alla produzione termoelettrica). Ciò assume una rilevanza particolarmente positiva nell'attuale scenario di evoluzione dei consumi di gas naturale per il complesso del parco termoelettrico nazionale: calcolare la quota di importazione al netto degli autoconsumi potrebbe portare, nell'attuale contesto, ad adottare strategie di offerta nel mercato elettrico determinate non da reale efficienza, ma dall'obiettivo di rispettare le soglie nel mercato gas, con uno spiazzamento non necessariamente efficiente degli impianti a gas dei competitori di ENI.

E' essenziale che questa nuova impostazione degli obblighi rimanga inalterata, pena il sostanziale svuotamento delle misure contenute nel decreto.

Un'altra significativa modifica apportata dal provvedimento, e valutata positivamente dall'Autorità, è relativa al valore percentuale della quota di mercato che ciascun operatore non deve superare, posto pari al 40%.

Tale valore può tuttavia essere portato al 60% nel caso in cui il soggetto si sia impegnato ad una serie di interventi tra cui, in particolare, uno specifico programma di sviluppo di stoccaggi per 4 miliardi di metri cubi, i cui diritti di utilizzazione devono essere resi disponibili al mercato secondo specifiche modalità (che saranno esaminate nei paragrafi successivi).

Ora, una soglia alle quote di mercato posto al 40% potrebbe contribuire allo sviluppo di un mercato all'ingrosso concorrenziale; inoltre, lo sviluppo di ulteriore capacità di stoccaggio - nei limiti in cui i relativi diritti siano conferiti a soggetti terzi - è una

misura strutturale (con effetti duraturi) e con una serie di ricadute positive in termini di maggiore concorrenzialità anche nell'ambito del servizio di bilanciamento del sistema. Tuttavia, il fatto che lo Schema di d.lgs. preveda la possibilità per gli operatori di elevare il valore di detta soglia al 60%, pur a fronte degli specifici impegni previsti, sovrastima l'effetto proconcorrenziale dell'aumento di 4 miliardi di mc di capacità di stoccaggio (dei cui servizi/prestazioni dovrebbero potersi avvalere solo soggetti diversi da quello obbligato) a cui è condizionato l'innalzamento del tetto. In effetti 4 miliardi di mc di stoccaggio nella disponibilità di terzi consentono di spostare meno del 10% di quote di mercato nel periodo invernale, che pure è quello in cui si concentrano le maggiori criticità in termini concorrenziali.

Significativa appare anche la misura relativa alla natura dell'obbligo introdotto dai tetti antitrust. Tale tetto si trasforma da vincolo a incentivo comportamentale (più che di tetto quindi si può parlare di soglia), con espresse misure da applicare nel caso in cui un operatore superi la soglia individuata.

In tale evenienza, un operatore è infatti obbligato ad effettuare, per l'anno termico successivo, un programma di *gas release* con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78. I volumi di detto programma di *gas release* sono determinati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico in ragione del superamento, da parte del medesimo soggetto, del relativo valore soglia e delle condizioni di mercato.

Discutibile appare, piuttosto, la previsione per cui tale *gas release* compensativa non potrà essere comunque superiore a 4 miliardi di mc, nonché il fatto che la sua durata rimanga limitata all'anno termico successivo lo sfioramento della soglia. Infatti, pur dando per assunto che, qualora il superamento della soglia sia accompagnato a pratiche anticoncorrenziali, il soggetto sia comunque esposto anche alle opportune sanzioni da parte dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, un superamento delle quote di mercato può produrre effetti negativi in termini di concorrenzialità del mercato non solo di brevissimo periodo. Pertanto, in caso di superamento della soglia, il programma di *gas release* dovrebbe avere durata pluriennale, consentendo così di ricostituire i soggetti acquirenti quali nuovi concorrenti di medio periodo dell'operatore.

Soprattutto, paiono inadeguati i volumi per cui il soggetto che supera la soglia è tenuto ad effettuare il programma di *gas release*; un valore massimo di 4 miliardi di mc non solo non è adeguato in caso di superamenti sensibili della soglia definita, ma rischia di rendere nulla la misura di incentivo allo sviluppo dello stoccaggio implicita nella possibilità di alzare il livello del tetto dal 40% al 60%. Infatti, qualora un operatore ritenga che la sua quota di mercato sia in futuro tale da superare stabilmente e significativamente anche la soglia del 60%, non avrà alcun interesse né a modificare il proprio comportamento né ad impegnarsi al programma di sviluppo degli stoccaggi, sapendo che in ogni caso sarà tenuto a effettuare dei programmi di *gas release* di soli 4 miliardi di mc.

Come l'Autorità ha già avuto modo di segnalare, le dimensioni dei programmi di *gas release* – di cui peraltro si condividono le modalità implementative¹ – dovrebbero

¹ Vale ricordare che le modalità di cessione previste all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, sono coerenti con quanto più volte segnalato dall'Autorità; dette modalità, infatti, prevedono che il prezzo di acquisto sia determinato in esito alle aste per la cessione al mercato del gas; mentre quanto riconosciuto al cedente sia indipendente dagli esiti di dette aste; ciò annulla l'interesse del cedente a mantenere il prezzo di mercato elevato, almeno con riferimento ai volumi oggetto di *gas release*.

essere tali per cui l'operatore dominante non sia più in grado di determinare – almeno unilateralmente – il prezzo della domanda residua (cioè al netto di tali quantità) ovvero non abbia interesse a farlo preferendo aumentare la propria quota di mercato pur a fronte di prezzi “bassi”, piuttosto che mantenere prezzi “elevati” a costo di una forte contrazione della propria quota di mercato.

L'incentivo allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio

Il provvedimento contiene un insieme di interventi volti ad incentivare la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio ed a favorire l'incontro tra domanda, rappresentata dai clienti finali industriali e dalle loro aggregazioni, e l'offerta dei servizi di stoccaggio.

Questo insieme di interventi si inserisce nell'ambito di quanto l'Autorità ha già avuto modo di segnalare in esito all'istruttoria condotta congiuntamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

D'altra parte, lo sviluppo di capacità di stoccaggio non solo, come già detto, consente - qualora i diritti di utilizzazione dei relativi servizi siano conferiti a soggetti terzi - di promuovere la concorrenza nel mercato all'ingrosso del gas e del bilanciamento in particolare, ma anche di minimizzare i costi di approvvigionamento dell'intero sistema, oltre che rappresentare un prerequisito affinché il nostro Paese possa assurgere al ruolo di *hub* internazionale del gas.

È inoltre evidente che l'incremento della capacità di stoccaggio, unitamente ad un'adeguata crescita dei servizi di punta, offre un aumento del livello di sicurezza del sistema gas sia nazionale che europeo.

Si noti infine che l'attuale situazione di carenza delle infrastrutture di stoccaggio, in assenza dell'intervento prospettato dallo Schema di decreto, non è mitigata dalla recente crisi dei consumi, ciò anche in ragione del fatto che, proprio a causa della suddetta crisi, gli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale aumentano le proprie esigenze di modulabilità dei prelievi.

La prima misura messa in campo dallo Schema di d.lgs. in tema di incentivo allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio è relativa alla realizzazione da parte del MSE di un rapporto, aggiornato annualmente e pubblicato sul sito *internet* dello stesso, contenente informazioni rilevanti sia sulle caratteristiche tecniche prestazionali che sui tempi e costi di realizzazione dei diversi progetti relativi ad infrastrutture di stoccaggio oggetto di concessione.

La realizzazione di un simile *database* centralizzato consultabile da tutti gli operatori rappresenta, a giudizio dell'Autorità, un'opportuna iniziativa informativa a beneficio della trasparenza del mercato del gas naturale italiano e della sua possibile evoluzione. La pubblicazione di informazioni rilevanti circa i programmi di sviluppo del sistema di stoccaggio, costituisce inoltre un elemento necessario a garanzia dell'efficacia delle ulteriori misure in materia contenute nello Schema di d.lgs.

Una seconda misura, sempre finalizzata a realizzare nuova capacità di stoccaggio, è connessa all'eventuale² assunzione da parte di ENI, quale unico operatore

² Si è già detto che prevedere un programma di *gas release* per volumi massimi di soli 4 miliardi di mc riduce sensibilmente l'incentivo da parte di ENI ad assumere gli impegni di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs..

immediatamente interessato dall'applicazione delle soglie previste all'articolo 3 dello Schema di decreto, degli impegni disciplinati dall'articolo 5, comma 1, dello stesso.

Come si è visto, l'operatore che voglia innalzare il livello della soglia dal 40 al 60% (di seguito: soggetto obbligato) si deve fare carico di un programma di investimenti – avvalendosi o di società controllate/collegate e/o di terzi - per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio e/o per il potenziamento di quella esistente, per un aumento complessivo di 4 miliardi di mc. I diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio connessi alla capacità incrementale realizzata sulla base di detto programma verrebbero poi trasferiti a terzi a fronte di corrispettivi correlati ai soli costi di realizzazione e gestione delle infrastrutture.

In particolare, sulla base di un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico sarà determinato quanta parte dei diritti relativi alla nuova capacità di stoccaggio:

- sarà riservata a soggetti che si impegnano a finanziare l'investimento e che sono selezionati sulla base di apposite procedure concorsuali riservate a clienti finali caratterizzati da elevato prelievo di gas naturale definito secondo modalità fissate dal MSE, ovvero anche a raggruppamenti di PMI che abbiano come mandatario uno dei predetti clienti;
- sarà offerta al mercato attraverso procedure concorsuali aperte a tutti i richiedenti secondo modalità ed a fronte di corrispettivi determinati sulla base di criteri determinati dall'Autorità.

La predetta misura è in linea con quanto già segnalato dall'Autorità in esito all'istruttoria condotta congiuntamente all'Antitrust.

È tuttavia necessario segnalare che, affinché la misura si riveli pienamente efficace, la nuova capacità di stoccaggio deve essere resa disponibile al mercato in tempi certi (e ragionevolmente rapidi) e senza inutili vincoli di utilizzazione che finiscano per creare legami commerciali tra soggetto obbligato e clienti industriali finanziatori; ciò richiede che:

- a) il programma di investimenti, cui il soggetto obbligato si impegna, sia riferito ai progetti effettivamente caratterizzati dai tempi e costi di realizzazione più bassi e che ci sia un chiaro vincolo in capo al soggetto stesso a rispettarli;
- b) i contratti che disciplinano i diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio, riconosciuti ai soggetti finanziatori, possano essere dagli stessi liberamente ceduti anche a soggetti terzi e, comunque, non vincolino i finanziatori ad utilizzare direttamente i servizi corrispondenti ai diritti dagli stessi detenuti.

Soprattutto, al fine di promuovere la concorrenza nel mercato all'ingrosso, si deve prevedere espressamente che il soggetto obbligato (ENI) non possa divenire titolare (direttamente od indirettamente) di diritti allocati ai soggetti finanziatori, né, tanto meno, essere il mandatario di detti soggetti. Va notato infine che il programma di investimenti è qualificato solo in termini di spazio e non di servizi di punta, in merito ai quali una soglia minima andrebbe invece fissata.

Il provvedimento prevede poi che il soggetto obbligato debba contribuire a fornire i servizi che il GSE deve rendere ai soggetti finanziatori che intendano ottenere anticipatamente (ai sensi degli articoli 9 e 10 dello Schema di d.lgs.) effetti equivalenti a quelli che avrebbero qualora la capacità di stoccaggio corrispondente alle quote dagli stessi finanziate, e di cui acquisiscono i diritti, fosse immediatamente operativa. Questa ulteriore previsione in capo al soggetto obbligato presenta alcuni aspetti positivi:

- evita (o meglio, riduce il rischio) che il soggetto obbligato possa trarre beneficio dalla richiesta da parte dei soggetti finanziatori di avvalersi dell'anticipo degli effetti; infatti, è verosimile che (anche in ragione del fatto che i nuovi stoccaggi non sarebbero ancora divenuti operativi) la concorrenza nel fornire al GSE i servizi a favore dei soggetti finanziatori sia ridotta, se non su volumi contenuti. Pertanto, in assenza della misura prevista dallo Scherma di d.lgs., l'operatore obbligato potrebbe trarre persino profitto dalla sua assunzione di impegni; esercitando il suo potere di mercato, potrebbe fornire al GSE i servizi di cui necessita (e che gli altri operatori non sono in grado fornire economicamente) a fronte di corrispettivi anche notevolmente superiori al loro costo;
- incentiva il soggetto obbligato ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio, sebbene la garanzia del rispetto del vincolo alla realizzazione degli stessi in tempi (ed a fronte di costi) congrui sia riposta nell'approvazione del programma da parte del MSE prima e nella vigilanza dell'Antitrust poi.

Si deve tuttavia evidenziare che la dimensione dell'obbligo di contribuire alla fornitura di servizi al GSE, imposto dal provvedimento è limitata a solo 1 miliardo di mc, a fronte di una domanda che potrebbe raggiungere i 4 miliardi di mc. Anche in questo caso, la dimensione massima dell'obbligo finisce per ridurre le potenzialità dell'obbligo stesso: il soggetto obbligato, infatti, potrebbe comunque trarre un beneficio dalla decisione dei soggetti finanziatori di avvalersi dell'anticipo degli effetti.

Nella stessa logica, sebbene si comprenda l'esigenza di limitare il costo potenziale dell'impegno di offerta posto sul soggetto obbligato, consentendogli la possibilità di corrispondere al GSE un importo predefinito invece che fornire i servizi relativi alle misure di anticipazione degli effetti, il fatto che detto importo sia pari a soli 50 milioni di euro (poi progressivamente ridotti in proporzione alla realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio) rischia di trasformare questa possibilità in un modo per trarre profitto dall'obbligo (ottenendo dalla cessione di servizi al GSE ben più di quanto allo stesso versato nonché del costo da sostenere per rendere i servizi stessi). Si ritiene dunque necessario che tale importo sia fissato a valori non inferiori a 200 milioni di euro.

La terza misura volta allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio è relativa all'incentivo alla realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio da parte di soggetti terzi.

Lo Schema di d.lgs. prevede (cfr. articolo 8, comma 1) che i soggetti terzi possano avvalersi – sino a concorrenza con 2 miliardi di nuova capacità di stoccaggio – degli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10. In particolare, ciò significa che eventuali clienti industriali che finanzino la capacità che sarà sviluppata da soggetti terzi possono beneficiare delle misure di anticipazione degli effetti derivanti dalla realizzazione della capacità di stoccaggio da loro finanziata (misure disciplinate, appunto, agli articoli 9 e 10). Il valore attribuito a queste misure dai soggetti finanziatori degli stoccaggi sviluppati da soggetti terzi dovrebbe tuttavia essere trasferito, almeno in parte, a favore di questi ultimi; costituendo così un incentivo ai corrispondenti progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio.

Infatti, nel caso degli stoccaggi sviluppati da terzi, i corrispettivi che i soggetti finanziatori sono chiamati a riconoscere allo sviluppatore, a fronte dei diritti di utilizzazione della capacità di stoccaggio, sono liberamente determinati in esito alle

gare di selezione di detti soggetti finanziatori (diversamente dal caso degli stoccaggi sviluppati dal soggetto obbligato, al quale sono riconosciuti corrispettivi commisurati ai soli costi di realizzazione e gestione delle infrastrutture). Pertanto, le offerte presentate dai clienti industriali intenzionati a finanziare le nuove infrastrutture di stoccaggio dei terzi saranno più elevate in proporzione al valore attribuito alle misure di anticipazione previste dallo Schema di d.lgs.. La maggiore disponibilità da parte dei clienti industriali (o dei loro mandatari) a finanziare detti progetti di sviluppo aumenterà conseguentemente il valore di questi progetti.

Inoltre, è positivo che le misure di anticipazione degli effetti dello stoccaggio aggiuntivo possano configurarsi non solo come uno strumento per consentire da subito ai clienti industriali di ottenere dei benefici dalla loro partecipazione al finanziamento delle nuove infrastrutture di stoccaggio, ma anche come stimolo all'aumento della concorrenza nell'offerta dei servizi di stoccaggio, favorendo la pluralità nell'offerta di tali servizi.

Le misure a favore della liquidità del mercato

L'Autorità valuta infine con favore il fatto che il provvedimento preveda, all'articolo 11, misure che dovrebbero promuovere significativamente l'aumento della liquidità del mercato.

Una Borsa del gas liquida e trasparente potrà consentire, almeno con riferimento ai clienti di dimensioni medio-grandi, un maggiore sviluppo della concorrenza nell'attività di vendita, sia favorendo l'operatività di soggetti non integrati verticalmente che aumentando la trasparenza delle condizioni di mercato. Ciò che dovrebbe portare ad un sempre maggiore allineamento tra prezzo applicato al cliente finale e valore della *commodity* nel mercato all'ingrosso.

Considerazioni conclusive

In conclusione, l'Autorità ritiene che, in via generale, le misure previste nello Schema di d.lgs. possano produrre effetti positivi in termini di maggiore concorrenzialità del mercato del gas.

Tuttavia, l'atto in definizione presenta alcuni profili di criticità; in particolare, sia le conseguenze dell'eventuale superamento dei tetti (solo 4 miliardi mc di *gas release*) che gli obblighi ancillari previsti per chi decida di assumere l'impegno a sviluppare nuovi stoccaggi per elevare il livello dei tetti (solo 1 miliardo di mc di servizi resi a condizioni regolate nel periodo precedente all'operatività dei nuovi stoccaggi) paiono eccessivamente favorevoli all'operatore dominante e rischiano di compromettere l'efficacia dell'intero intervento normativo.

Altro elemento che potrebbe vanificare l'intero impianto dello Schema di d.lgs. è relativo alla possibilità - che dovrebbe essere categoricamente esclusa - che il soggetto che si impegna a realizzare i 4 miliardi di nuove infrastrutture di stoccaggio possa divenire - anche indirettamente - titolare dei diritti di utilizzazione di dette infrastrutture: un simile evento renderebbe nullo ogni effetto proconcorrenziale dell'emanando provvedimento.

Infine, non si può non notare l'evidente disparità relativa agli effetti delle misure contenute nello schema di d.lgs. sulle diverse categorie di clienti finali. I clienti industriali potranno, infatti, beneficiare delle disposizioni contenute nello Schema di d.lgs. sia direttamente - in quanto finanziatori delle nuove infrastrutture di stoccaggio - che indirettamente - attraverso i benefici indotti (sia in termini di maggiore concorrenzialità del mercato che di riduzione dei costi ed aumento della sicurezza del sistema) dall'aumento delle risorse di flessibilità e della liquidità del mercato.

I clienti civili, diversamente, sono chiamati a contribuire (sebbene in misura parziale) all'incentivazione alla realizzazione delle nuove infrastrutture di stoccaggio per ottenerne solo benefici indiretti.

Sebbene si tratti di una impostazione dello Schema di decreto legislativo direttamente riconducibile al mandato della legge delega, appare auspicabile a questa Autorità che il Parlamento intervenga al fine di rendere possibili ulteriori misure volte ad azzerare, o comunque ridurre ulteriormente la suddetta disparità di effetti; ciò pervenendo quindi ad una diversa allocazione dei benefici tra le diverse tipologie di clienti.

Infine nell'art. 12 (Entrata in vigore) si legge che *"I regolamenti previsti dal presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"*. Tale disposizione, così com'è formulata, contiene un'esplicita qualificazione della natura regolamentare delle disposizioni attuative della nuova disciplina ed è suscettibile di essere interpretata nel senso che tutti gli atti governativi contemplati nel decreto legislativo siano soggetti alla disciplina di adozione dei regolamenti. Pertanto, i decreti ministeriali a cui viene demandata l'attuazione della nuova disciplina dovrebbero essere adottati ai sensi dell'art.17 della legge n. 400 del 1988 previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò sarebbe in evidente contrasto, sia con la natura dei provvedimenti affidati alla decretazione, in molti casi chiaramente di natura non regolamentare, sia, soprattutto, con l'esigenza di dare immediata attuazione alla nuova disciplina che vedrebbe compromessa la sua tempestiva implementazione fino al punto di vanificare notevolmente la finalità dell'intervento legislativo.

18 maggio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis